

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2016511** Data: **20.11.2011**  
Oggetto: **Versamento dell'acconto  
I.V.A. per l'anno 2011**  
Allegato **NO**

**ATTENZIONE:** si rammenta che dal 1 gennaio le circolari saranno disponibili esclusivamente nell'area riservata del sito [www.assosnai.it](http://www.assosnai.it), accessibile unicamente da parte degli utenti registrati abilitati all'accesso dalla Segreteria. Per poter essere abilitati all'accesso all'Area Riservata è necessario compilare tutti i campi del modello "Anagrafica Associativa" presente sul sito [www.assosnai.it](http://www.assosnai.it) (password di accesso "assoanagrafica"). A seguito della ricezione dei dati, la Segreteria provvederà ad inviare una mail di conferma con le credenziali di accesso.

## **VERSAMENTO DELL'ACCONTO I.V.A. PER L'ANNO 2011**

**Gentile Associato,**

Le ricordiamo che entro martedì **27 dicembre 2011**, deve essere effettuato il calcolo e l'eventuale versamento dell'acconto I.V.A. dovuto per il 2011.

### **Calcolo dell'acconto**

Il metodo di calcolo più utilizzato per la sua semplicità e per la sicurezza di non incorrere in possibili sanzioni è il **metodo storico**. Con questa metodologia, l'acconto risulta pari all'88% del versamento I.V.A., al lordo dell'acconto versato, dovuto relativamente al mese di dicembre 2010 (contribuente mensile) o al 4° trimestre 2010 (contribuente trimestrale).

Si ricorda di prestare attenzione nell'effettuazione del calcolo dell'acconto con il metodo storico, qualora nel 2011 sia cambiata la cadenza dei versamenti I.V.A. rispetto al 2010, passando da trimestrale a mensile e viceversa.

Il contribuente ha tuttavia facoltà di optare (se risulta più conveniente) per uno dei seguenti metodi:

- **metodo previsionale:** l'acconto è pari all'88% dell'I.V.A. che si prevede di dover versare per il mese di dicembre 2011 (contribuente mensile) o del 4° trimestre 2011 (contribuente trimestrale).

Tale metodo risulta conveniente per il contribuente nell'ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico, ma rimane sempre il rischio di applicazione di sanzioni per un versamento inferiore al dovuto.

- **metodo alternativo o metodo delle operazioni effettuate:** l'acconto risulta pari al 100% dell'I.V.A. a debito risultante da una apposita liquidazione straordinaria, che dovrà essere annotata sui registri I.V.A., anche nel caso in cui il risultato sia un credito.

In tale liquidazione si dovrà tener conto delle fatture emesse e dei corrispettivi annotati sui rispettivi registri fino alla data del 20/12/2011, nonché delle operazioni effettuate fino a tale data e non ancora annotate, delle fatture d'acquisto registrate fino al 20/12/2011, delle eccedenze di credito derivanti dalle precedenti liquidazioni e della percentuale di pro-rata.

Ai fini di detta liquidazione i contribuenti dovranno fare riferimento al periodo 1° dicembre – 20 dicembre 2011 (contribuenti mensili), 1° ottobre – 20 dicembre 2011 (contribuenti trimestrali).

L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..*

## L'acconto in alcune situazioni straordinarie o particolari

In alcuni casi, il versamento dell'acconto potrebbe presentare alcune difficoltà, con riferimento alla puntuale determinazione della base di calcolo. Per esempio:

**nel caso di contabilità separate:** in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;

**nel caso di operazioni di fusione:** nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

## Esclusione dal versamento

Sono escluse dal versamento dell'acconto le Agenzie che:

- hanno un acconto d'ammontare inferiore a Euro 103,29;
- hanno iniziato l'attività nel corso del 2011;
- hanno cessato l'attività nel 2011, entro il 30 novembre 2011 se contribuenti mensili, entro il 30 settembre 2011 se contribuenti trimestrali;
- hanno avuto un credito d'imposta, sempre al lordo dell'acconto, nell'ultima liquidazione (mese o trimestre) dell'anno precedente.

## Scomputo dell'acconto

L'acconto versato sarà scomputato da quanto dovuto per la liquidazione del mese di dicembre 2011 da effettuarsi entro lunedì 16 gennaio 2012, dal contribuente mensile e da quanto dovuto in sede di dichiarazione I.V.A. dell'anno 2011 (versamento venerdì 16 marzo 2012, o per soggetti obbligati alla dichiarazione annuale unificata, presumibilmente, 16 giugno con maggiorazione 0,4% per mese o frazione di mese) dal contribuente trimestrale.

## Modalità di versamento

Il versamento deve essere effettuato utilizzando, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche, indicando l'anno nella forma AAAA (2011) e il seguente codice tributo: **6013** per i contribuenti mensili, **6035** per i contribuenti trimestrali.

Al versamento dell'acconto **non si applica la maggiorazione dell' 1%** normalmente prevista per i contribuenti che optano per le liquidazioni trimestrali.

Il pagamento dell'acconto I.V.A. non può essere rateizzato, ma può essere compensato con altri crediti.

## Sanzioni

L'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto è sanzionato con l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata, oltre agli interessi maturati per i giorni successivi alla data di scadenza del versamento fino al giorno di pagamento compreso.

L'inadempimento può peraltro essere regolarizzato mediante il ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. n. 471/1997, che consente la riduzione della sanzione amministrativa a:

- dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, applicando lo 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- 1/10 (3%), nel caso di versamento tra 15 e 30 giorni dalla scadenza originaria, quindi in questo caso, entro il 26.01.2012;
- 1/8 (3,75%), nel caso di versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione (IVA) relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (dichiarazione IVA/2012,

relativa al 2011, quindi entro il 30.09.2012 per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Affinché si perfezioni l'istituto del ravvedimento operoso, è necessario che vengano effettuati contestualmente i seguenti versamenti:

- pagamento dell'imposta o della differenza d'imposta dovuta e non versata;
- pagamento degli interessi legali (pari al 1,5% annuo fino al 31/12/2011), commisurati all'imposta dovuta, maturati a partire dal giorno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, fino al giorno in cui avviene effettivamente il pagamento. Si ricorda che il decreto dell'Economia e delle Finanze del 12/12/2011, pubblicato sulla G.U. n. del 15/12/2011, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali è fissata al 2,5% annuo con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
- pagamento della sanzione ridotta dovuta.

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 22.05.2007, n. 109/E, l'ammontare degli interessi da ravvedimento devono essere versati distintamente dall'IVA, utilizzando l'apposito codice tributo "1991", mentre la sanzione pecuniaria ha codice tributo "8904".

## Impostazione contabile.

La scrittura da effettuare in contabilità per il versamento dell'acconto I.V.A. è la seguente:

Erario c/ I.V.A.	a	Banca c/c
------------------	---	-----------

DESCRIZIONE: pagato acconto I.V.A. 2011

## La rilevanza penale degli omessi versamenti

Il termine per il versamento dell'acconto I.V.A., poi, ancorché non riguardi in maniera specifica l'acconto I.V.A., rappresenta una data "spartiacque" ai fini del rispetto di una norma penale, in ordine agli omessi versamenti.

La data del 27 dicembre, quindi, contraddistingue il momento oltre il quale l'omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, se l'importo è superiore a € 50.000 per ciascun periodo di imposta, è violazione che assume rilevanza penale.

L'articolo 10-bis del D.Lgs. n.74/00 (che regola la materia del mancato versamento di ritenute certificate) si applica negli stessi limiti (€ 50.000), *"anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo"*.

Sotto il profilo temporale, il reato si perfeziona quando il mancato versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione annuale avviene *"entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo"*, come letteralmente previsto dalla norma in esame.

In sostanza, la violazione penale (cioè il reato) si perfeziona se – alla data del 27 dicembre 2011 – non risulta versato un ammontare di I.V.A. relativa all'anno 2010 superiore all'importo limite di € 50.000.

Distinti saluti.

per ASSOSNAI  
il Consulente fiscale(Dott. Rag. Carlo Scardovelli)